

SENTENZA 82/2024

REPERTORIO 90/2024

LIQUIDAZIONE
CONTROLLATA 7/2024



IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV sezione civile- sezione fallimentare
in composizione collegiale

composto dai magistrati:

Presidente
giudice
giudice rel./est.

pronuncia la seguente

SENTENZA
(art 270 CCII)

dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata di
residente in Roma,

Premesso che

-) ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione
controllata dei propri beni, allegando, mediante integrale rinvio alla relazione del
gestore della crisi nominata dall'OCC Segretariato
Sociale di Roma ,

- ✓ di non essere assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione
coatta amministrativa o ad altre o ad altre procedure liquidatorie previste
dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- ✓ di trovarsi in una situazione di perdurante squilibrio economico –
finanziario di natura mista con prevalenza dell'esposizione di natura
professionale causata dall'estromissione dai ruoli di rappresentanza, di
socio e di consulente di alcune società facenti parte di un medesimo gruppo
societario

Considerato in diritto che

Tribunale di Roma
XIV sez civile – sezione fallimentare

-) nell'ambito del Titolo V del d.lgs n. 14/2019 (di seguito CCII), dedicato alla “*Liquidazione giudiziale*”, il Capo IX disciplina la “*Liquidazione controllata del sovraindebitato*”, prevedendo all'**art 268** che “*Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni*”;

-) l'art 2 CCII definisce alla lett c) “*«sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*”

Ritenuto che nel caso di specie

-) questo ufficio sia territorialmente competente *ex art 27 co 3 lett. c) CCII* a decidere l'istanza in esame, avendo, in seguito alla richiesta di documentazione integrativa, il ricorrente dimostrato di essere residente a Roma dal 2018; sede legale a Roma la società nei cui confronti essa è stata proposta;

-)il ricorrente abbia dimostrato la legittimazione all'istanza proposta depositando documentazione che conduce ad escludere che i debiti di cui è titolare derivino dall'esercizio d'impresa non minore *ex art 2 lett d) CCII*, evidenziando piuttosto la loro natura personale e professionale ;

-) l'incapacità del ricorrente di adempiere con regolarità alle obbligazioni di cui è titolare emerga dai seguenti concorrenti elementi:

- la risalenza nel tempo dei debiti allo stato insoluti;
- la sproporzione tra l'entità complessiva dei suddetti debiti, pari ad euro 71.342,63 ed il valore dei beni e dei redditi di cui il ricorrente è titolare, essendo proprietario solo di autovettura

immatricolata nel 2018, e titolare di conto corrente con un saldo al 30.09.2023 di euro 1.178,16 e di redditi da attività professionale di tipo

consulenziale nel campo della formazione prestata nei confronti di
dell'importo medio mensile, nel periodo
gennaio 2022/ settembre 2023 , di euro 1554,00 ;

P. Q. M.

visti gli artt. 2 co 1 lett. d), 268-270 CCII;

DICHIARA

aperta la liquidazione controllata dei beni di

NOMINA

giudice delegato per la procedura

NOMINA

liquidatore

i già nominata dall'OCC

ORDINA

al debitore entro 7 gg il deposito dell'elenco dei creditori

ASSEGNA

ai creditori risultanti dal suddetto elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore il termine perentorio di 60 gg giorni entro il quale a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII, precisando che alla stregua dell'art 10 co 3 CCII le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

ORDINA

-) la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e l'esecuzione di tale ordine a cura del liquidatore;

-) la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti a cura del liquidatore.

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale a cura del liquidatore .

MANDA

alla cancelleria per la notifica della sentenza al debitore

ONERA

il ricorrente della notifica della sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Roma il 7.02.2024

Il giudice relatore

Il Presidente

